



STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

**ETTORE
VOLPE**

C = IT

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

**- IN SUBORDINE DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO -**

Del Sig. Massimiliano Artuso (CF [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED], e della Sig.ra Castellana Valentina (CF [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe ([REDACTED]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: ettorevolpe@pec.it; fax: 091.651.64.64)

PREMESSO

- Che gli odierni istanti versano in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intendono avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
- Che, per tale ragione, presentavano all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo istanza di nomina del Gestore al fine di essere coadiuvati nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Dott. Rosolino Causa.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore o, in subordine, di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

PIANO DEL CONSUMATORE

I. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, i proponenti:

a) come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)

b) sono qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e versano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012;

c) non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.

d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3 del 2012;

e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

f) Ai sensi **dell'art. 7 bis**, *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

g) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

h) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

i) non risulta abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare si compone oltre che degli istati, tra loro coniugati in regime di separazione dei beni, del figlio Artuso [REDACTED], e risiede presso l'immobile di proprietà sito in [REDACTED] alla via [REDACTED].

Sino ad oggi il sig. Artuso Massimiliano, è l'unico percettore di reddito nel nucleo familiare. Invero la sig.ra Castellana risultava impiegata sin dal 02.07.2008 alle dipendenze della ditta Castiglione Giuseppe, società operante nel settore creditizio ed affiliata ad Agos Spa e ciò sino al mese di marzo 2018 quando (05.02.2018) il datore faceva pervenire lettera di licenziamento comunicando i 30 giorni di preavviso sino all' 8 marzo, giorno da cui sarebbe decorso il licenziamento. La sig.ra Castellana ha dunque contribuito stabilmente, per un decennio, alla formazione del reddito complessivo familiare. Soltanto dal 24.01.2022 la sig.ra Castellana ritrovava impiego di lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato presso la società AKwa Engineering srl presso cui oggi svolge periodo di prova stabilito in 90 giorni lavorativi. La retribuzione lorda, come da contratto, è pari ad euro 1.008,00 per 14 mensilità cui corrisponde un netto in busta paga di circa euro 941,00 comprensivo della tredicesima mensilità.

Il Sig. Artuso è dipendente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, arruolato presso il corpo della Guardia di Finanza con il grado di appuntato scelto, e percepisce una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.247,00 comprensiva della tredicesima mensilità come si evince dalla dichiarazione dei redditi 730/2021 anno d'imposta 2020.

Le difficoltà economiche cominciavano a palesarsi nel 2018, quando la perdita del lavoro della Sig.ra Castellana comportava una sensibile contrazione del reddito familiare che si riduceva di oltre euro 12.000,00 annui. In concomitanza con tale marcato decremento reddituale, aumentavano peraltro le spese del nucleo legate alla crescita del figlio ed a cui si aggiungevano spese di natura straordinaria legate a lavori sulla

facciata dell'immobile di abitazione, ed ancora ad attività di contenzioso legale che coinvolgeva l'amministrazione del condominio ove il nucleo familiare risiede. Ciò si traduceva in un aumento di costi mensili per spese condominiali che, attualmente in corso di riscossione, impattano mediamente per ulteriori euro 100,00 mensili rispetto alle spese ordinarie.

Tuttavia, nonostante quanto sopra, sino al 2019 il sig. Artuso, sia pure con grandi sacrifici e contando sul credito sempre concesso e mai negato dagli istituti di credito che sopprimeva al decremento reddituale registrato, riusciva a coprire le rate mensili delle obbligazioni assunte.

L'equilibrio tra entrate ed uscite, già compromesso, subiva un'ulteriore causa di squilibrio dai primi mesi dell'anno 2020 quando, a seguito di provvedimento datoriale volto al contenimento dei costi, erano ridotte drasticamente le ore lavorate in straordinario, facendo ricorso alle quali il Sig. Artuso era riuscito pur con grandissima fatica ad onorare i ratei a carico. Tale contrazione impattava mediamente per oltre 250,00 euro mensili, come si evince dal confronto fra le buste paga del 2020 e quelle degli anni precedenti.

La situazione di grave difficoltà economica in cui versano gli odierni istanti deriva pertanto prevalentemente da una serie di concause estranee alla loro sfera di controllo: 1) dalla contrazione reddituale subita a partire dal 2018 a causa del licenziamento subito dalla sig. Castellana da parte dell'azienda presso cui lavorava da 10 anni e che assicurava un reddito medio di circa 1.050,00 euro mensili; 2) dal contestuale aumento fisiologico delle spese ordinarie date dagli oneri familiari legati inevitabilmente alla crescita del figlio spese e parimenti da quello, al contrario imprevedibile, delle spese straordinarie riconducibili agli oneri per il rifacimento della facciata dello stabile ed al contenzioso condominiale; 3) dalla diminuzione reddituale registrata dall'anno 2020 a carico dello stesso Artuso.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Le obbligazioni oggi pendenti a carico degli istanti sono le seguenti:

A) Artuso Massimiliano

1) Mutuo ipotecario stipulato in data 10.09.2008 con I.N.P.D.A.P del valore originario di euro 158.000,00. Le rate avevano una cadenza semestrale pari ad euro 4.604,86, e dunque pari ad euro 767,48 mensili. Nel mese di aprile 2020 si rinegoziavano le condizioni, ottenendo una diminuzione del tasso nominale che consentiva di ridurre la rata ad euro 1.788,09 con pagamento trimestrale e non più con cadenza semestrale. Ciò si concretizza in una rata rapportata al mese pari ad euro 596,03. Il capitale residuo al 31.03.2022 è di euro 108.783,87 ed il mutuo risulta in regolare ammortamento. Si rappresenta che l'istante ritiene di mantenere fuori dalla presente proposta il credito ipotecario e di continuare i pagamenti delle rate del mutuo nel rispetto dell'originario piano di ammortamento, come espressamente consentito dalla normativa vigente;

2) Contratto di prestito personale n.042953590, cointestato con la coniuge, stipulato con Agos Ducato S.p.a in data 10.12.2010 per 180 mesi, con rate pari ad euro 624,50. Il debito residuo in sorte capitale al mese di marzo 2022 è di euro 25.341,59, cui va aggiunta la rata del mese di marzo non ancora pagata. Pertanto il debito residuo complessivo è di euro 25.966,09 e risulta in regolare ammortamento.

Il prestito veniva contratto dai coniugi per lavori di ristrutturazione, pari a circa euro 20.000,00 e per far fronte all'acquisto del mobilio necessario per arredare l'immobile divenuto dimora principale a seguito del matrimonio della coppia celebrato in data 30.05.2009.

3) Contratto di prestito personale, cointestato tra i coniugi, stipulato in data 02.01.2017 con Compass Banca n.17082738 del valore originario di euro 40.000,00 per 120 mesi e rate pari ad euro 530,34. Il capitale

residuo a marzo 2022 è di euro 24.367,98 cui va aggiunta la rata di marzo non pagata, pertanto il debito residuo è di complessivi euro 24.898,32. Tale accesso al credito derivava dalla necessità del ricorrente di far fronte alle impreviste spese di ristrutturazione della facciata dell'edificio in cui insiste la propria abitazione. La quota a carico del sig. Artuso ammontava ad euro 13.155,42 come si evince dal documento di riparto prodotte dall'amministratore condominiale.

4) Contratto di delegazione del quinto dello stipendio stipulato con IBL Banca in data 20.05.2019 del valore lordo di euro 39.360,00 per 120 mesi ed una rata di euro 333,00. Il capitale residuo al mese di marzo 2022 ammonta ad euro 24.565,99. Va osservato che suddetta delegazione estingueva una precedente cessione intrattenuta con Banca Popolare Pugliese il cui valore all'estinzione ammontava ad euro 13.926,00. In pari data il ricorrente provvedeva ad estinguere anche un pre-finanziamento concesso da IBL per un importo pari ad euro 5.085,26. Il netto ceduto quindi ammontava ad euro 12.670,046.

5) Contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 04.09.2017 con IBL banca dal valore lordo di euro 32.356,21 per 120 mesi e rate importo pari ad euro 309,00. Il capitale residuo al mese di marzo 2022 ammonta ad euro 18.476,53. Si evidenzia che con il nuovo credito il ricorrente rinnovava una precedente cessione il cui valore all'estinzione era pari ad euro 16.696,67, pertanto il netto liquidato da IBL era di euro 13.062,87.

6) Contratto di prestito personale per ristrutturazione del debito stipulato con Findomestic Banca in data 24.09.2020 del valore originario di euro 18.000,00 per 84 mesi e rate di importo pari ad euro 284,40. Con tale erogazione, tentando di consolidare le posizioni a carico, provvedevano ad estinguere, come di fatto è avvenuto, due carte di credito (n. 20086316108602 e 10070171376817) rilasciate da Findomestic per un valore all'estinzione complessivo pari ad euro 8.094,47. In questo modo si riduceva il costo delle rate mensili, che per i prestiti estinti era di importo pari ad euro 460,00, riducendosi ad euro 284,40, non incorrendo più, fra l'altro, nell'assunzione mensile di nuovo credito

derivante dall'utilizzo delle carte di credito revolving. Il debito residuo al mese di marzo 2022 è di euro 15.525,02 e risulta in regolare ammortamento.

7) Debito nei confronti di Findomestic Banca relativo all'utilizzo di carta di credito revolving n. 0070171376817 con fido concesso di euro 5.000,00 ed una rata di rientro mensile di euro 173,64 il cui saldo dare al 22.03.2022 è di euro 5.064,94 come da estratto conto.

8) Debito nei confronti di Findomestic Banca relativo all'utilizzo di carta di credito revolving n. 10070950185937 con fido concesso di euro 3.000,00 ed una rata di rientro mensile di euro 85,47. La carta veniva concesso a seguito di acquisto rateale, presso negozio della catena Bruno Euronica Palermo, di un tablet ed un telefono cellulare da destinare al figlio ad uso didattico. In particolare nel tablet vengono caricati i libri di testo scolastici.

Il saldo carta al 22.03.2022 è di euro 3.036,33 e il costo della rata è di euro 111,63.

9) Debiti nei confronti del condominio aggiornati al 22.03.2022 per euro 1.740,99. In effetti, a seguito di alcuni contenziosi, sono maturate a carico dei condomini spese per onorari di legali sin dal 2015. Il sig. Artuso ha provveduto a pagare le quote a lui spettanti sino al mese di aprile 2020.

10) Debito nei confronti di Banca Santander relativo al contratto di prestito personale n.15000453 stipulato in data 20.11.2019 per un valore di euro 8.000,00 da pagarsi mediante n. 60 rate mensili da euro 157,00. Il ricorso al credito si rendeva necessario poiché a seguito di incidente stradale il Sig. Artuso era costretto a rottamare la propria moto ed a comprarne un'altra necessaria per gli spostamenti lavorativi. Il debito residuo al mese di marzo 2022 è pari ad euro 4.436,47 e risulta in regolare ammortamento

11) Debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia s.p.a., per euro 876,28 e riguardano la tassa automobilistica per gli anni 2016 – 2017 -2018;

12) Debiti nei confronti dell'Assessorato all'Economia e Finanze della Regione Siciliana per tasse automobilistiche per complessivi euro 1.381,87 già iscritte a ruolo come si evince dalla precisazione del credito. Tuttavia si rappresenta che nei carichi iscritti a ruolo presso l'agente della riscossione sono presenti solamente le tasse automobilistica anno d'imposta 2016 - 2017 - 2018 per euro 876,28. Pertanto si ritiene di riconoscere il credito vantato e precisato dal creditore, che al netto dell'importo ricompreso nell'estratto di ruolo ammonta ad euro 505,29.

13) Debiti nei confronti del Comune di Ficcarazzi settori Tributi per complessivi euro 1.479,00. Trattasi di tributi locali riferibili alla TARI per gli anni 2018 -- 2020 -2021- 2022.

Il monte debiti complessivo ascrivibile al sig. Artuso è di complessivi euro 235.355,42; tuttavia in considerazione del fatto che per il mutuo ipotecario sarà mantenuto il regolare piano di ammortamento, il debito cui fare riferimento ai fini della presente proposta è pari ad euro 126.571,55.

B) Le posizioni a carico della sig.ra Castellana Valentina sono le seguenti:

1) Contratto di prestito personale n.042953590, cointestato con il coniuge, stipulato con Agos Ducato S.p.a in data 10.12.2010 per 180 mesi, con rate pari ad euro 624,50. Il debito residuo al mese di marzo 2022 è di euro 25.966,09 (v. supra);

2) Contratto di prestito personale, cointestato con il coniuge, stipulato in data 02.01.2017 con Compass Banca n.17082738 del valore originario di euro 40.000,00 per 120 mesi e rate pari ad euro 530,34. Il capitale residuo a marzo 2022 21 è di euro 24.898,32.

3) Debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia s.p.a. per euro 190,19 come da estratto di ruolo del mese di maggio 2021 (per tassa automobilistica).

4) Debiti nei confronti dell' Assessorato all'Economia e Finanze della Regione Siciliana per tasse automobilistiche per complessivi euro 778,78

già iscritte a ruolo come si evince dalla precisazione del credito. Tuttavia si rappresenta che nei carichi iscritti a ruolo presso AdE Riscossione è presente solamente la tassa automobilistica anno d'imposta 2017 per euro 190,19. Per tale ragione, si ritiene di riconoscere il credito vantato e precisato dal creditore pari, al netto dell'importo ricompreso in AdE Riscossione, ad euro 588,19.

Il monte debiti complessivo ascrivibile alla sig.ra Castellana, comprensivo di quanto solidalmente dovuto con il coniuge per le posizioni cointestate, ammonta a complessivi euro 51.642,79

Come si può evincere, fatta eccezione per il mutuo acceso per l'acquisto della abitazione principale e del finanziamento contratto con Agos finalizzato alla ristrutturazione del bene immobile e dell'acquisto del mobilio, i successivi ricorsi al credito trovano come esclusiva motivazione quella di ridurre il rateo complessivo a carico, mediante tentativi di consolidamento, ed in parte quella di finanziare le maggiori spese del proprio nucleo familiare e di onorare il pagamento dei ratei già pendenti (come fino ad ora è avvenuto).

Infatti, il contestuale aggravio delle spese per il sostentamento della famiglia ed il decremento derivante dalla perdita di lavoro della Sig.ra Castellana, costringevano i coniugi a fare accesso al credito (peraltro mai negato dagli istituti finanziari) per sopperire alla forte contrazione economica e nel tentativo di far fronte alle obbligazioni assunte mediante operazioni di consolidamento volte a ridurre il peso del rateo complessivo a carico.

A precisazione di quanto fino ad ora argomentato va sottolineato che tutti i prestiti richiesti e concessi sono stati impiegati per il pagamento e/o l'estinzione di precedenti obbligazioni e la poca liquidità residua veniva di fatto utilizzata nel tempo per il pagamento delle rate.

La massa debitoria complessivamente ascrivibile al nucleo familiare, considerate le posizioni comuni, è dunque di euro 127.349,93 al

netto del debito nei confronti dell'INPDAP che come espresso verrà mantenuto in regolare ammortamento.

Tabella debiti Artuso Massimiliano

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	10/12/2010	042953590	2 - Agos Ducato S.p.A.	69.513,16	624,50	25.966,09	Chirografario
Fin. Credito al consumo	02/01/2017	17082738	3 - Compass Banca S.p.A.	40.000,00	530,34	24.898,32	Chirografario
Delegazione del quinto Chirografaria	20/05/2019		4 - IBL BANCA	39.960,00	333,00	24.565,99	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	04/09/2017	370465	4 - IBL BANCA	37.080,00	309,00	18.476,53	Chirografario
Tributi tasse automobilistiche			6 - AdE Riscossione	876,28		876,28	Privilegio mobiliare
Fin. Credito al consumo	24/09/2020		5 - Findomestic Banca	18.000,00	284,40	15.525,02	Chirografario
Fin. Credito al consumo	20/11/2019	15000453	6- SANTANDER BANCA	8.000,00	157,00	4.436,47	Chirografario
Tasse Automobilistiche			7- Assessorato Economia e finanze Regione Sicilia	505,59		505,59	Privilegio mobiliare
Carte di credito Findomestic		0070171376817	5 Findomestic	5.000,00	173,64	5.064,94	Chirografario
Carte di credito Findomestic		10070950185937	5 Findomestic	3.000,00	197,10	3.036,33	Chirografario
Debiti commerciali			8- Condominio via Roma 110 Ficarazzi	1.740,99		1.740,99	Chirografario
Tributi Locali TARI	Annualita 2018-2020-2021-2022		9 Comune Ficarazzi Servizio Tributi	1.479,00		1.479,00	Privilegio mobiliare

Tabella debiti Castellana Valentina

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	10/12/2010	042953590	2 - Agos Ducato S.p.A.	69.513,16	624,50	25.966,09	Chirografario
Fin. Credito al consumo	02/01/2017	17082738	3 - Compass Banca S.p.A.	40.000,00	530,34	24.898,32	Chirografario
Tributi			6 - Riscossione Sicilia	190,19		190,19	Privilegio mobiliare
Tasse automobilistiche			Assessorato Economia e finanze Regione Sicilia	588,59		588,59	Privilegio mobiliare

Si ribadisce che il debito nei confronti di Agos Ducato spa e Compass Banca è dovuto in solido tra i sigg. Artuso e Castellana.

Il debito residuo totale accertato quindi, considerate le cointestazioni, è pari ad euro **127.349,93** e pesa mensilmente con una rata di euro 2.608,98.

IV. Dati reddituali

Attualmente il Sig. Artuso risulta dipendente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, arruolato presso il corpo della Guardia di Finanza con il grado di appuntato scelto e percepisce una retribuzione media di circa euro 2.247,00 comprensiva della tredicesima mensilità come si evince dalla dichiarazione dei redditi 730/2021 anno d'imposta 2020.

Come già evidenziato si osserva dalle dichiarazioni dei redditi e dalla tabella sotto esposta che sino al 2018 il reddito complessivo del nucleo familiare, potendo contare sull'apporto della sig.ra Castellana, era pari a circa euro 38.832,00 annui cui corrispondeva un'entrata mensile di oltre euro 3.200,00.

La sig.ra Castellana per piccoli periodi nel 2019 e 2020 ha poi collaborato con la Eurofin Servizi finanziari e assicurativi con lavori a provvigione comunque di modesta entità ed il rapporto si è concluso in data 31.12.2020, mentre sempre nel 2020 ella ha beneficiato della proroga

della cassa integrazione come dimostra il CU 2021 dell'INPS per euro 4.108,00.

Con decorrenza dal 24.01.2022 la sig.ra Castellana ritrovava impiego di lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato presso la società AKwa Engineering srl presso cui oggi svolge periodo di prova stabilito in 90 giorni lavorativi. La retribuzione lorda come da contratto è pari ad euro 1.008,00 per 14 mensilità cui corrisponde un netto in busta paga di circa euro 941,00 comprensivo della tredicesima mensilità.

Dati reddituali storici nucleo familiare						
Anno d'imposta	Impiego Debitore Artuso	Impiego debitorre Castellana	Reddito netto annuo Artuso	Reddito Coniuge Castellana	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2020	Ministero Economie e Finanze	INPS (cassa integrazione)	26.965,00	4.708,00	31.673,00	2.639,41
2019	Ministero Economie e Finanze	EUROFIN SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI	29.723,00	11.925,00	41.018,00	3.418,16
2018	Ministero Economie e Finanze	Ditta Castiglione Giuseppe/INPS	28.451,00	3.341,00 7.040,00	38.832,00	3.236,00
2017	Ministero Economie e Finanze	Ditta Castiglione Giuseppe	26.300,00	12.245,00	38.545,00	3.212,08
2016	Ministero Economie e Finanze	Ditta Castiglione Giuseppe	23.322,00	12.453,00	35.775,00	2.981,25
2015	Ministero Economie e Finanze	Ditta Castiglione Giuseppe	23.340,00	12.848,00	36.188,00	3.015,67

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile Artuso Massimiliano	2.070,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	941,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	3.011,00

V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.465,00 cui andrà aggiunto in maniera ricorrente e continuativa il costo della rata del mutuo che verrà pagata, in caso di omologa della presente proposta, secondo l'originario piano di ammortamento come si diceva in premessa e pari a circa euro 596,03. Il carico totale delle spese mensili è pertanto di euro 2.061,03.

Spese personali	
Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	800,00
Abbigliamento e calzature	30,00
Spese condominiali	115,00
Utenze	170,00
Spese auto-moto e trasporti	300,00
Telefoni cellulari	20,00
Scuole/Università/Master	30,00
Rata mutuo	596,03
TOTALE SPESE	2.061,03

Emerge con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione (euro 3.011,00) di provvedere al pagamento del debito

gravante e delle rate a carico (euro 2.497,35, si badi bene per i soli debiti oggetto di rientro rateale e ad esclusione del rapporto di mutuo) facendo contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare (euro 2.061,03 comprensive del rateo di mutuo), rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento, nonché la tabella riassuntiva, di minima e parziale sopra riportata.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Sul novero delle spese a carico del nucleo va rappresentato che quelle per trasporto dal mese di gennaio 2022 hanno subito un incremento determinato dai necessari spostamenti della sig.ra Castellana, che giornalmente per recarsi a lavoro si sposta da Ficarazzi a Palermo percorrendo in media circa 40 km, a ciò aggiungendosi il fatto notorio alle cronache per cui il costo dei carburanti ha subito un forte incremento rispetto allo scorso anno. Ma vi è di più, rispetto al costo medio sostenuto nel 2021 dalle famiglie italiane per la fornitura dell'energia elettrica e del Gas, a causa della forte crisi internazionale sul costo di approvvigionamento delle materie prime, secondo quanto stimato dall'ARERA, l'autorità garante per l'energia elettrica e il gas, l'inizio del 2022 per le famiglie italiane sarà caratterizzato da un notevole aumento in bolletta sul costo di luce e gas stimato in un +55% per l'energia elettrica e un +41,8% per il gas metano.

Per tale motivo in questa sede si ritiene prudenzialmente ragionevole affermare che il costo medio delle utenze sostenuto dai ricorrenti, sino ad oggi pari a circa euro 110,00 mensili, in prospettiva possa raggiungere i 170,00 euro circa.

Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi*

fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

VI. Dati patrimoniali

A) sig. Artuso Massimiliano

Il valore stimato del patrimonio immobiliare del debitore è di euro 95.275,00 risultanti dal valore di mercato dell'unico immobile di sua proprietà ed adibito a casa di abitazione del nucleo familiare.

Si tratta di immobile di categoria A/2 (abitazione civile) sito nel comune di Ficarazzi (Pa); ai fini della valutazione dell'immobile si è tenuto conto dei valori medi OMI, benché, ai fini del raffronto con l'ipotesi liquidatoria dei beni immobili molto raramente si perviene alla definizione della prima vendita, restando invece più che plausibile l'ipotesi di diversi e consistenti ribassi. Orbene, già alla sola fissazione della prima vendita, che molto raramente si rivela fruttuosa, il prezzo d'offerta del bene si attesterebbe intorno ai 71.456,00 euro. Il bene immobile è gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto con INPDAP.

Inoltre, il Sig. Artuso è proprietario in un'autovettura Hyundai modello Tucson immatricolata nel 2013 il cui valore in base ai listini dei beni usati si attesterebbe su circa 2.900,00 euro, e risulta inoltre in possesso di un motoveicolo Ducati Multistrada, anno di immatricolazione 2013, il cui valore in base ai listini di beni si attesterebbe su circa 6.400,00.

Il sig. Artuso risulta altresì contitolare con la madre sig.ra Gatto Giuseppa di autovettura modello KIA UB immatricolata nel 2015 targata EZ905TL del valore di euro 2.700,00. Pertanto la quota di valore attribuibile al sig. Artuso è pari ad euro 1.350,00. Si precisa che il bene è in uso esclusivo alla madre residente a Reggio Calabria.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	71.456,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	10.650,00
Valore complessivo del patrimonio	82.106,00

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)	Consistenza (Vani, metri quadri, metri cubi)	Rendita catastale
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00 %	71.456,00	Palermo	Ficcarazzi	Via Roma 110	6	687	12	MQ 103	402,84

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola -Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Hunday Tucson	100,00%	1	ES579ZY	2013	2.900,00
ducati	100,00%	1	DZ42710	2013	6.400,00
Ford KIA	50,00%	1	EZ905TL	2015	1.350,00

Il sig. Artuso risulta essere intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente:

- conto corrente bancario intrattenuto con Unicredit Banca n. 104583074 cointestato con la moglie Castellana ;
- Carta post pay n.*****2874 il cui saldo aggiornato al 30.03.2022 è di euro 4,23;
- Carta prepagata Yap - nexi payments n. **** * 9215 con saldo 0,00;
- Conto corrente Arancio Ing Bank con saldo al mese di marzo 2022 euro 3,56;
- Carta di credito rateale privativa virtuale (senza supporto plastico) accordata da Finitalia My Casch Card con cui paga a rate le polizze assicurative dei veicoli
- Libretto postale n. 30171221 rilasciato in data 29.09.2008 con saldo, all'ultima movimentazione disponibile del 26.06.2009, di euro 0,78.
- Carta prepagata Enel X Financial service con saldo al mese di aprile 2022 di euro 0,47.

Dati patrimoniali sig.ra Castellana

La signora non risulta intestataria di beni immobili; quanto a beni mobili registrati ella risulta proprietaria di autovettura modello Toyota Yaris immatricolata il 22.02.2007 ed il cui valore di mercato secondo la stima ricavabile dalle quotazioni di mercato assunta da siti specializzati si aggira intorno ad euro 1.914,00.

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola -Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Toyota Yaris	100,00%	1	DG985TZ	2007	1.914,00

***VII. Distinzione delle masse attive e passive ai sensi dell'art. 7 bis
L. 3/2012***

Tabella masse attive e passive Artuso Massimiliano

MASSE PASSIVE	IMPORTO	MASSE ATTIVE	IMPORTO
Mutuo Ipotecario immobiliare	108.783,07	Reddito da lavoro dipendente (mensile)	2.070,00
Fin. Credito al consumo	25.966,09	Beni immobili	71.456,00
Fin. Credito al consumo	24.898,32	Autovettura Hunday Tucson	2.900,00
Delegazione del quinto Chirografaria	25.051,25	Moto Ducati	6.400,00
Cessione del quinto Chirografaria	18.222,97	Ford KIA	1.350,00
Tributi	1.381,87		
Fin. Credito al consumo	15.816,65		
Debiti commerciali	1.740,99		
Fin. Credito al consumo	4.669,43		

Tabella masse attive e passive Castellana Valentina

TOTALE MASSE PASSIVE	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE	IMPORTO
Fin. Credito al consumo	26.351,15	Reddito mensile da lavoro	941,00
Fin. Credito al consumo	26.400,19	Auto Yaris	1.914,00
Tributi	738,38		

VIII. Elenco di atti di disposizione e degli eventuali atti impugnati dai creditori

I sigg. Artuso e Castellana non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio antecedente alla formulazione della presente proposta, né risultano loro atti impugnati dai creditori.

I debitori non sono parti di contenziosi pendenti come da dichiarazione allegata.

IX Ammissibilità della proposta. Assenza di colpa grave, mala fede o frode dei proponenti

Alla luce delle esposte circostanze si dovrà senz'altro ritenere che, ai sensi dell'art. 12 bis e s.s. l. 3/2012, i debitori istanti sono meritevoli della tutela prevista nelle forme del c.d. piano del consumatore, dacché non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ferma ed indiscutibile la loro natura di consumatori, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 7 co. 2 L. 3/2012 ed in specie quelli di cui alla lettera d) ter.

Ed infatti, i debitori:

- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della normativa in esame;
- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della normativa in esame;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.
- Non hanno già beneficiato dell'esdebitazione;
- Infine, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Le concause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento non sono infatti cartolarmente riconducibili ad un

loro ricorso spregiudicato del credito, bensì al marcato decremento reddituale intervenuto in un momento successivo all'assunzione delle obbligazioni.

La forte contrazione reddituale è da ricondursi, in primo luogo, alla perdita di lavoro della Sig.ra Castellana, intervenuta nel 2017, che non le ha più permesso di contribuire al reddito familiare, ed in secondo luogo al decremento reddituale medio che ha poi interessato il Sig. Artuso.

Nel 2018, la perdita del lavoro della Sig.ra Castellano comportava infatti una consistente contrazione del reddito familiare che si riduceva di oltre euro 12.00,00 annui.

V'è anche da ribadire che a tale ingente perdita in termini di entrate corrispondeva un marcato incremento delle spese a carico del nucleo familiare, da un lato per ragioni fisiologiche legate alla crescita del figlio e dall'altro per ragioni estrinseche date dalle spese di natura straordinaria legate a lavori sulla facciata dell'immobile di abitazione, ed ancora ad attività di contenzioso legale che coinvolgeva l'amministrazione del condominio. Quest'ultimo solo fattore si è tradotto in un aumento di costi mensili per spese condominiali che, attualmente in corso di riscossione, impattano mediamente per circa euro 100,00 mensili in più rispetto alle spese ordinarie.

Deve a questo punto evidenziarsi che gli accessi al credito effettuati dagli istanti, ed in specie il contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile e le prime stipule di cessione del quinto e delega (poi meramente rinnovate dalle finanziarie), si collocano in un momento antecedente l'insorgere dei suesposti eventi deteriori.

Tuttavia, nonostante quanto sopra, sino al 2019, sia pure con grandi sacrifici e contando sul credito sempre concesso e mai negato dagli istituti di credito e dalle finanziarie, che sopprimevano al decremento reddituale registrato, il sig. Artuso riusciva a coprire le rate mensili delle obbligazioni assunte.

L'equilibrio tra entrate ed uscite, già compromesso, subiva un'ulteriore causa di instabilità dai primi mesi dell'anno 2020 quando, a seguito di

provvedimento datoriale volto al contenimento dei costi, erano ridotte drasticamente le ore lavorate in plus orario, facendo ricorso alle quali il Sig. Artuso era riuscito pur con grandissima fatica ad onorare i ratei a carico. Tale contrazione impatta oggi per oltre 250,00 euro mensili come si evince dal confronto fra le buste paga del 2020 e quelle degli anni precedenti.

Con riferimento all'ultimo accesso al credito dato dal contratto di prestito personale per ristrutturazione del debito stipulato con Findomestic Banca in data 24.09.2020, non trattasi affatto di un indebitamento colposo, bensì di un evidente, ultimo e disperato, tentativo di consolidamento, giacché con lo stesso si è provveduto ad estinguere precedenti posizioni con un monte rata superiore, in disparte, poi la chiara corresponsabilità della creditrice nell'accordare l'erogazione del prestito al soggetto già in condizione di difficoltà.

Ed infatti, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziatori, le cui pratiche commerciali tenute negli anni hanno empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Ciò determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore **(Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017)**.

Sarebbe, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimesso agli istituti finanziari che pertanto devono considerarsi quali operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di

carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una condotta colposa (*rectius* ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il **Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018**, ha financo affermato che "il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario", e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo).

Viepiù, nel caso di specie è dato rilevare come anche gli operatori qualificati chiamati a valutare il merito creditizio al momento della stipula dei contratti abbiano inteso valutare la situazione economico-finanziaria del ricorrente in termini di sostenibilità, sicché ogni deduzione contraria si paleserebbe una *protestatio contra factum proprium*.

Deve poi evidenziarsi che dalla documentale condotta dei debitori e dalla ricostruzione dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, si può ricavare puntualmente la realtà di una conduzione di vita tutt'altro che ispirata al soddisfacimento di capricci o voluttà. Di converso è apprezzabile come ogni entrata sia stata sempre destinata al perseguimento delle utilità minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa ed al pagamento dei ratei a carico.

Peraltro, con espresso riferimento ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, la stessa Banca d'Italia, nella prefazione agli orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio del 27.03.2018, ha affermato che *"comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi per clientela per lo più fragile, hanno indotto la Banca d'Italia a intervenire con due comunicazioni al sistema già nel 2009 e 2011. L'attività di controllo più recente e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso clienti, che incidono sul livello e la*

struttura dei costi, sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, vi sono condotte opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici”.

Sempre la Banca d'Italia, e con il medesimo documento mosso proprio dalla necessità di intervenire come argine per le condotte improprie e scorrette dei finanziatori, afferma a più riprese che:

- *“La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro”* (Cfr. Sez. I par. 1);
- *“Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fomite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti”* (Sez. I par. 2). Nella nota a piè di pagina è poi espressamente affermato che la piena vincolatività per i contratti *de quo* del disposto di cui al richiamato art. 124 bis TUB.
- *“Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge”* (Sez. I par. 3);
- *Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti e fra queste condotte rientra la prassi di concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS. (...). Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge,*

funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte. Resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le riserve di attività per la concessione del credito.

È poi d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio. Diversamente, l'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, ha eliso ogni riferimento alla "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore "a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media" (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib. Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto

da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 "finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

Ed ancora, si richiama la pronuncia del **Tribunale di Napoli Nord, 11 luglio 2021. Est. Magliulo** secondo cui *"l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del consumatore, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma*

2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano". Detta pronuncia appare in ogni sua parte sovrapponibile al caso di specie (sia in ordine alle condizioni soggettive del debitore, sia per ciò che concerne la condotta delle finanziarie erogatrici).

Parimenti, con recente omologa del 17.09.2021, il Tribunale di Termini Imerese ha affermato che *"consentire ai ricorrenti di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie; - peraltro la decisione appare in linea con le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla "ristrutturazione dei debiti del consumatore", le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema; - a tale proposito, infatti, è possibile osservarsi che, con riferimento al caso di specie, l'art. 69 comma 1 subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al consumatore di "colpa grave, malafede e frode" nell'assunzione dei debiti, circostanza da escludersi nel caso di specie, ove, come si è visto, la maggior parte dei debiti sono stati contratti in conseguenza della riduzione dell'attività lavorativa ed unicamente per far fronte ai bisogni familiari"*

La manifesta buona fede degli istanti è, infine, espressa appieno da codesta proposta di composizione della crisi, di cui si potrà senz'altro cogliere l'impegno sotteso alla maggior soddisfazione possibile per i creditori. Di fatto, come si vedrà, gli istanti debitori si rendono disponibili a mettere a disposizione della creditrice e dei creditori tutto quanto a propria disposizione.

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per i debitori di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nella seguente tabella:

- I compensi spettanti all'OCC – COMMERCIALISTI PALERMO, sono preventivati in complessivi euro 3.826,00 comprensivi di oneri, già al netto dell'acconto versato pari ad euro 200,00. Pertanto il costo in prededuzione è di 3.826,00 e verrà pagato in 5 rate mensili di cui le prime 4 da euro 769,90 e la n 5 da euro da euro 746,40.
- Il compenso per il procuratore (Avv. Ettore Volpe) è quantificato in euro 3.849,50 da pagarsi in prededuzione in n. 5 rate da euro 769,90 a partire dalla rata n.6 compresa.
- pagamento dei crediti privilegiati e chirografari secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- dalla rata n. 11 compresa, seguiranno 74 rate da euro 769,90, (secondo gli importi indicati in tabella) per un totale comprensivo di euro 56.972,60 In tal modo a fronte del debito originario pari ad euro 127.349,93 verrà corrisposto in soddisfazione ai creditori l'importo complessivo di euro 56.972,60 cui corrisponde orientativamente una falcidia del debito originario del 55,26%.

Totale Debito Prima del Piano	127.349,93	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	70.377,33	55,26%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	56.972,60	

La proposta prevede dunque:

1. Il pagamento di euro 11.139,22 a favore di Agos Ducato da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 150,53.
2. Il pagamento di euro 10.681,16 a favore di Compass Banca da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 144,34.
3. Il pagamento di euro 10.538,34 a favore di IBL Banca da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 142,41.
4. Il pagamento di euro 8.188,84 a favore di IBL Banca da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 110,66.
5. Il pagamento integrale di euro 876,28 a favore di AdE Riscossione in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 11,84.
6. Il pagamento di euro 6.660,00 a favore di Findomestic Banca per il finanziamento personale da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 90,00.
7. Il pagamento di euro 2.172,64 a favore di Findomestic Banca per la carta di credito revolving n. 0070171376817 da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 29,36.
8. Il pagamento di euro 1.302,40 a favore di Findomestic Banca per la carta di credito revolving n. 10070950185937 da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 17,60.
9. Il pagamento di euro 1.903,28 a favore di Santander Banca da pagarsi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 25,72.
10. Il pagamento integrale di euro 505,59 a favore di assessorato Economia e Finanze Regione Sicilia in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 6,84.

11. Il pagamento integrale di euro 588,19 (debito Castellana Valentina) a favore di assessorato Economia e Finanze Regione Sicilia in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 7,95.
12. Il pagamento integrale di euro 190,19 (debito Castellana Valentina) a favore di AdE Riscossione in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 2,57.
13. Il pagamento di euro 746,66 a favore del Condominio di via Roma n. 110 da pagarsi in 74 rate dalla rata n.11 da euro 10,09.
14. Il pagamento integrale di euro 1.479,00 a favore del Comune di Ficarazzi Servizio Tributi in 74 rate dalla rata n. 11 di euro 19,99.

Si precisa che la rata a favore di IBL Banca sarà pari a complessivi euro 253,07, per Findomestic Banca la rata sarà di complessivi euro 136,96.

Tabella: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi Piano del Consumatore		
			% soddisfazione	Valore del Debito	% Stralcio
Fin. Credito al consumo n.042953590 del 10/12/2010 (Chirografario)	2 - Agos Ducato S.p.A.	25.966,09	42,9000%	11.139,22	57,100%
Fin. Credito al consumo n.17082738 del 02/01/2017 (Chirografario)	3 - Compass Banca S.p.A.	24.898,32	42,9000%	10.681,16	57,100%
Cessione del quinto Chirografaria del 20/05/2019 (Chirografario)	4 - IBL BANCA	24.565,99	42,9000%	10.538,34	57,100%
Cessione del quinto Chirografaria n.370465 del 04/09/2017 (Chirografario)	4 - IBL BANCA	18.476,53	44,320%	8.188,84	55,680%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - Riscossione Sicilia	876,28	100,000%	876,28	0,000%
Fin. Credito al consumo del 24/09/2020 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	15.525,02	42,9000%	6.660,00	57,100%
Fin. Credito al consumo n.15000453 del 20/11/2019 (Chirografario)	7 - Santander Consumer Bank spa	4.436,47	42,9000%	1.903,28	57,100%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - assessorato economia e finanze	505,59	100,000%	505,59	0,000%
Mutuo chirografario (Chirografario)	9 - assessorato economia e finanze regione sicilia Castellana Valentina	588,19	100,000%	588,19	0,000%
Mutuo chirografario (Chirografario)	10 - AdE Riscossione Castellana Valentina	190,19	100,000%	190,19	0,000%

Carta di credito - tutte n.0070171376817 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	5.064,94	42,9000%	2.172,64	57,100%
Carta di credito - tutte n.10070950185937 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	3.036,33	42,9000%	1.302,40	57,100%
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	10 - Condominio via Roma 110 Ficarazzi	1.740,99	42,9000%	746,66	57,100%
Tributi Tari 2018--2020-2021-2022	9- Comune di Ficarazzi	1.479,00	100,00%	1.479,00	0,000%

Tabella: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media
Fin. Credito al consumo n.042953590 del 10/12/2010 (Chirografario)	2 - Agos Ducato S.p.A.	25.966,09	57,100%	14.826,87	11.139,22	74	Dalla rata n.11	150,53
Fin. Credito al consumo n.17082738 del 02/01/2017 (Chirografario)	3 - Compass Banca S.p.A.	24.898,32	57,100%	14.217,16	10.681,16	74	Dalla rata n.11	144,34
Cessione del quinto Chirografaria del 20/05/2019 (Chirografario)	4 - IBL BANCA	24.565,99	57,100%	14.027,65	10.538,34	74	Dalla rata n.11	142,41
Cessione del quinto Chirografaria n.370465 del 04/09/2017 (Chirografario)	4 - IBL BANCA	18.476,53	55,680%	10.287,69	8.188,84	74	Dalla rata n.11	110,66
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - Riscossione Sicilia	876,28	0,000%	0,00	876,28	74	Dalla rata n.11	11,84
Fin. Credito al consumo del 24/09/2020 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	15.525,02	57,100%	8.865,02	6.660,00	74	Dalla rata n.11	90,00
Fin. Credito al consumo n.15000453 del 20/11/2019 (Chirografario)	7 - Santander Consumer Bank spa	4.436,47	57,100%	2.533,19	1.903,28	74	Dalla rata n.11	25,72
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - assessorato economia e finanze	505,59	0,000%	0,00	505,59	74	Dalla rata n.11	6,84
Mutuo chirografario (Chirografario)	9 - assessorato economia e finanze regione sicilia Castellana Valentina	588,19	0,000%	0,00	588,19	74	Dalla rata n.11	7,95
Mutuo chirografario (Chirografario)	10 - AdE Riscossione Castellana Valentina	190,19	0,000%	0,00	190,19	74	Dalla rata n.11	2,57
Carta di credito - tutte n.0070171376817 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	5.064,94	57,100%	2.892,30	2.172,64	74	Dalla rata n.11	29,36

Carta di credito - tutte n.10070950185 937 (Chirografario)	5 - Findomestic Banca	3.036,33	57,100%	1.733,93	1.302,40	74	Dalla rata n.11	17,60
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	1 0 – Condominio via Roma 110 Ficarazzi	1.740,99	57,100%	994,93	746,66	74	Dalla rata n.11	10,09
Tributi Tari 2018-2019- 2020-2021	9- Comune di Ficarazzi Servizio Tributi	1.479,00	0,000%	0,00	1.479,00	74	Dalla rata n.11	19,99

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dai proponenti con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore in chirografo e privilegiato e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Giudicante.

XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per i debitori ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, consentono infatti di ritenere che i Sigg. Artuso e Castellana potranno dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

Al fine di garantire appieno la fattibilità del piano si è ritenuto opportuno lasciare le quattordicesime mensilità degli stipendi nella disponibilità dei proponenti così assicurando con ragionevole certezza la loro capacità di adempimento anche a fronte di eventi e spese eccezionali e/o straordinarie che potrebbero in caso contrario minare detta capacità a fronte di un differenziale molto stretto tra rateo e spese di sostentamento

Sintesi del piano e fattibilità

A - Reddito mensile attuale	3.011,00
B- Spese mensili	2.061,03

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili medie	2.608,98	769,90
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	86,65%	25,57%
Reddito mensile per spese (A-C)	402,02	2.241,10

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

I debitori hanno inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

È anzitutto dato evidenziare come nel caso di specie l'attivo liquidabile, al di fuori della casa di abitazione gravata da ipoteca, sia rinvenibile nella sola quota disponibile dello stipendio percepito dal sig. Artuso (da individuarsi nell'orizzonte temporale di 48 mensilità), e nell'attuale reddito della sig.ra Castellana, dall'unità immobiliare di proprietà del sig. Artuso, e dai veicoli sempre in proprietà allo stesso. V'è poi il valore del mezzo intestato alla signora Castellana, per il quale è probabile che la liquidazione possa financo rivelarsi antieconomica.

Orbene, non potrà sfuggire che il creditore ipotecario in ipotesi di liquidazione dei beni attrarrebbe integralmente i proventi della vendita che non sarebbero tuttavia soddisfatti dell'intera sorte dovuta pari oggi ad euro 108.873,87 e ciò comporterebbe, peraltro, che per la parte (consistente) di credito ridotta in chirografo concorrerebbe con gli altri

creditori chirografari anche sulla quota di reddito mensile che i debitori possono liquidare. Peraltro la liquidazione del bene presupporrebbe la nomina di Liquidatore cui riconoscere in prededuzione i compensi dovuti *ex lege*, oltre ulteriori costi di procedura. In effetti come rappresentato nella tabella che segue, ai creditori chirografari, in ipotesi liquidatoria, andrebbero complessivamente euro 38.153,22, somma ben inferiore ai 56.972,60 previsti nella proposta di piano/accordo. La quota di soddisfazione in ipotesi liquidatoria si attesterebbe mediamente al 30,84% ben al di sotto di quella offerta dai debitori nella proposta di piano/accordo, che è pari circa al 44,74%.

Considerato, che tutti i proventi connessi alla liquidazione del bene immobile e di quelli mobili registrati resterebbero giocoforza assorbiti dalla posizione della creditrice ipotecaria, e che la quota di reddito liquidabile non potrebbe comunque essere superiore a quella ricavata per la presente proposta di piano/accordo dal raffronto tra capacità reddituale e spese a carico, l'offerta oggi formulata è anche sotto questo profilo preferibile in ragione della durata prevista ben superiore ai 48 mesi stabiliti quale termine orientativo della durata prevista per la procedura liquidatoria ex art. 14 novies co. 5, tali anche da assorbire il presumibile valore di realizzo delle autovetture (Cfr. **Tribunale di Palermo – Omologa del 14.09.2020 Rg 11/2020**).

Piano di riparto ipotesi liquidatoria

	Totale	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria
Crediti Prededucibili	7.852,00	7.852,00	100,00%	7.852,00	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	108.783,87	79.457,85	73,04%	67.062,48	12.395,37
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	3.639,25	3.639,25	100,00%	3.639,25	0,00
Crediti Chirografari	123.714,68	36.755,46	29,71%	0,00	36.755,46
TOTALE	243.989,80	127.704,56	52,34%	78.553,73	49.150,83

Il raffronto ipotesi liquidatoria e piano/accordo:

Debito	Creditori	Debito residuo	Categoria del Credito	Tipologia Privilegio	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria	Soddisfatto con Piano
Fin. Credito al consumo n.042953590 del 10/12/2010	2 - Agos Ducato S.p.A.	25.966,09	Chirografario	-	8.007,86	30,84%	0,00	8.007,86	11.139,22
Fin. Credito al consumo n.17082738 del 02/01/2017	3 - Compass Banca S.p.A.	24.898,32	Chirografario	-	7.678,56	30,84%	0,00	7.678,56	10.681,16
Cessione del quinto Chirografaria n. del 20/05/2019	4 - IBL BANCA	24.565,99	Chirografario	-	7.576,07	30,84%	0,00	7.576,07	10.538,34
Cessione del quinto Chirografaria n.370465 del 04/09/2017	4 - IBL BANCA	18.476,53	Chirografario	-	5.698,10	30,84%	0,00	5.698,10	8.188,84
Tributi n.	6 - Riscossione Sicilia	876,28	Privilegiato Mobiliare	Generale / Grado 27	876,28	100,00%	876,28	0,00	876,28
Fin. Credito al consumo n. del 24/09/2020	5 - Findomestic Banca	15.525,02	Chirografario	-	4.787,87	30,84%	0,00	4.787,87	6.660,00
Fin. Credito al consumo n.15000453 del 20/11/2019	7 - Santander Consumer Bank spa	4.436,47	Chirografario	-	1.368,19	30,84%	0,00	1.368,19	1.903,28
Tributi n.	8 - assessorato economia e finanze	505,59	Privilegiato Mobiliare	Generale / Grado 27	505,59	100,00%	505,59	0,00	505,59
Tributi (Tasse automobilistiche).	9 - assessorato economia e finanze regione sicilia Castellana Valentina	588,19	Privilegiato Mobiliare	Generale / Grado 27	588,19	100,00%	588,19	0,00	588,19
Tributi (Tasse automobilistiche).	10 - AdE Riscossione Castellana Valentina	190,19	Privilegiato Mobiliare	Generale / Grado 27	190,19	100,00%	190,19	0,00	190,19
Carta di credito - tutte n.0070171376817	5 - Findomestic Banca	5.064,94	Chirografario	-	1.562,01	30,84%	0,00	1.562,01	2.172,64
Carta di credito - tutte n.10070950185937	5 - Findomestic Banca	3.036,33	Chirografario	-	936,39	30,84%	0,00	936,39	1.302,40
Mutuo Ipotecario immobiliare n.	1 - INPS EX INPDAP	108.783,87	Privilegiato Immobiliare	Speciale / Grado 6	79.974,09	73,52%	67.127,36	12.846,74	108.783,87
Debiti commerciali - Fornitori n.	12 - condominio	1.744,99	Chirografario	-	538,15	30,84%	0,00	538,15	746,66
Tributi TARI 2018-2019-2020-2021	Comune di Ficarazzi	1.479,00	Privilegiato Mobiliare	Generale / Grado 27	1.479,00	100,00%	1.479,00	0,00	1.479,00

XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- I debitori sono consumatori ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);

- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e).

Si rileva altresì che:

- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode dei debitori, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.
- Le obbligazioni assunte sono state contratte non già per il perseguimento di esigenze o spese di natura voluttuaria, bensì per far fronte alle più stringenti necessità ed alla salvaguardia delle occorrenze primarie dei componenti del nucleo familiare;
- La durata del piano appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale. Sul punto si è peraltro reiteratamente pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019). Nel caso di specie tutti i fattori da prendere in considerazione (età dei debitori, posizione lavorativa, etc.) depongono nel senso di ritenere ampiamente valida la durata del piano oggetto della presente proposta.

XIV. In via subordinata

formulazione della proposta nelle forme e nei termini di accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 10 e s.s. l. 3/2012)

In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, i ricorrenti manifestano sin d'ora la volontà di procedere con la formulazione della stessa secondo le procedure previste in materia di accordi per la composizione della crisi.

A tal proposito si tiene a reiterare le suesposte considerazioni in termini di manifesta convenienza della presente proposta per ciascun creditore

rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che, come da paragrafo seguente, gli istanti chiedono in via ulteriormente subordinata l'apertura di tale di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Massimiliano Artuso e la Sig.ra Castellana Valentina, *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura del Professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;

Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.

- **Nel merito**, accertata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L. 3/2012, omologare il piano del consumatore, disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea.

- **In via subordinata**, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi;

- Disporre in ogni caso il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive individuali.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice:

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it**

Palermo lì 4 maggio 2022

Sig. Artuso Massimiliano

Sig.ra Castellana Valentina

Avv. Ettore Volpe

(anche per autentica)